



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
Provincia di Siena

REGOLAMENTO

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

S O M M A R I O

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Entrate tributarie comunali
- Art. 4 - Agevolazioni tributarie
- Art. 5 - Aliquote e tariffe

TITOLO II ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I Gestione delle Entrate

- Art. 6 - Forma di gestione
- Art. 7 - Funzionario responsabile del tributo

Capo II Denunce versamenti e controlli

- Art. 8 - Dichiarazione tributaria
- Art. 9 - Compensazione e accollo
- Art. 10 - Attività di controllo
- Art. 11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Capo III Procedimento di accertamento

- Art. 12 - Attività di controllo e rapporti con il contribuente
- Art. 13 - Avviso di accertamento
- Art. 14 - Notificazione degli atti

Capo IV Contenzioso e strumenti deflattivi

- Art. 15 - Contenzioso
- Art. 16 - Autotutela
- Art. 17 - Accertamento con adesione
- Art. 18 - Interpello

TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art. 19 - Riscossione
- Art. 20 - Sospensione e dilazione del versamento
- Art. 21 - Rimborsi
- Art. 22 - Accertamenti di crediti di modesta entità
- Art. 23 - Interessi

**TITOLO IV
SANZIONI**

Art. 24 - Criteri di graduazione

**TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 25 - Norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15-12-1997, n. 446 (potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) e disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente".

3. Il contribuente può rivolgersi all'ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l'istituto dell'interpello, successivamente disciplinato, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.

4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle del presente Regolamento.

5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- f) per "responsabile" del servizio, il funzionario cui risulta affidata, mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del servizio;
- g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Art. 3
Entrate tributarie comunali

Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura e che sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 4
Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

3. A decorrere dal 01.01.2002, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dai connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo.

4. Ai fini della concessione della agevolazione, se la legge o i regolamenti prescrivono la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in alternativa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Art. 5
Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.

2. Alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, provvede la Giunta Comunale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

3. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e tariffe applicate per l'anno precedente.

TITOLO II
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I
Gestione delle entrate

Art. 6
Forma di gestione

1. La gestione dell'attività di controllo dei tributi è effettuata in forma diretta, fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Consiglio Comunale deve valutare la possibilità della gestione associata.

2. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 7
Funzionario responsabile del tributo

1. Il Sindaco, con proprio decreto nomina il funzionario responsabile per ogni tributo di competenza del Comune, reputato idoneo per le sue personali capacità e per la competenza e l'esperienza acquisite, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) segue il contenzioso come disposto dall'articolo 15 del presente regolamento;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. In caso di assenza o impedimento del Funzionario responsabile del tributo, il medesimo è sostituito dall'istruttore assegnato allo stesso servizio, il quale provvede anche ad esprimere parere di regolarità tecnica sulle determinazioni e sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie.

Capo II

Denunce, versamenti e controlli

Arti. 8

Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalita' stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. Anche se non redatta sul modello prescritto, la dichiarazione è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al rappresentante legale o negoziale o a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Art. 9

Compensazione e accollo.

1. E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, limitatamente allo stesso tributo, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.

2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

Art. 10

Attività' di controllo

1. Il responsabile dell'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Spetta al responsabile del servizio identificare ed attuare le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. Detta prerogativa non esime l'obbligo in capo al responsabile del tributo di attuare una puntuale attività' in corso di esercizio.

3. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività', la Giunta Comunale previa definizione, d'intesa con le OO.SS., dei criteri generali di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può istituire apposito fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali, alla cui liquidazione provvederà il responsabile del servizio tributario con proprio atto.

Art. 11

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.

2. In particolare i responsabili dei servizi comunali incaricati al rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di commercio), nonché cessioni di fabbricati e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario.

3. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il responsabile del Servizio Tributi informa il Sindaco e il Segretario Comunale/Direttore Generale.

Capo III

Procedimento di accertamento

Art. 12

Attività di controllo e rapporti con il contribuente

1. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento rivolgersi in modo informale all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.

2. L'Ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie a lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze.

Articolo 13

Avviso di accertamento.

1. Mediante motivato avviso di accertamento, fatte salve particolari disposizioni previste dalle rispettive leggi d'imposta, il Comune:

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e) applica le sanzioni collegate alla violazione commessa.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini previsti dalle rispettive leggi d'imposta, con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza. Spetta all'Amministrazione assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nonché a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio di quest'ultimo.

3. Secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 241/1990, tutti gli atti relativi ai tributi locali devono essere obbligatoriamente motivati con i presupposti di fatto e di diritto degli atti di accertamento/liquidazione Se

nella motivazione dell'atto viene fatto riferimento ad un altro, è obbligatorio allegare negli avvisi gli atti richiamati, almeno nel loro contenuto essenziale.

4. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all'abrogazione.

Art. 14

Notificazione degli atti

1. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Capo IV

Contenzioso e strumenti deflattivi

Art. 15

Contenzioso

1. Il Comune è rappresentato in giudizio dal soggetto cui lo Statuto dell'Ente conferisce la relativa capacità.

2. È compito del funzionario responsabile seguire con cura lo svolgimento del procedimento contenzioso, collaborando al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

5. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico e assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 16

Autotutela

1. Nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, il funzionario responsabile procede all'annullamento, o alla revoca totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto. L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al rappresentante dell'Ente per la desistenza dal contenzioso.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.

5. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 17
Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e per ridurre il contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione rivolgendo apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune secondo la procedura dettata dal D. Lgs. 19.06.1997 n. 218 (disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale).

2. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, con obbligo di pagamento entro il termine di legge di 20 giorni. In mancanza, il Comune provvederà nei modi ordinari alla riscossione coattiva dell'importo accertato, come definito a seguito di adesione, comprensivo di sanzioni ed interessi.

Art. 18
Interpello

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.

2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiesto. Qualora essa non pervenga entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.

3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e /o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

4. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.

TITOLO III
RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 19
Riscossione

1. Le modalità di riscossione sono definite dai Regolamenti relativi ai singoli tributi, o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta.

2. Nel rispetto delle disposizioni di legge in materia nonché dei regolamenti relativi alle diverse entrate comunali, l'ufficio tributario segue la procedura di formazione dei ruoli di riscossione nonché i rapporti con il Consorzio Nazionale dei Concessionari ed il Servizio di Riscossione. Resta ferma la competenza attribuita dalla legge ai funzionari responsabili delle diverse entrate ad apporre il visto di esecutività sui ruoli.

Art. 20
Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire il pagamento dilazionato dei tributi. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento alle scadenze concordate a seguito della dilazione maturano interessi legali.

Art. 21
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini previsti dalle rispettive leggi di imposta. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, il funzionario responsabile procede all'esame della medesima e notifica (anche mediante raccomandata con r.r.), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Art. 22
Accertamento di crediti di modesta entità

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio può rinunciare ai crediti di modesta entità fino a L. 20.000 (ventimila) di tributo dovuto. Lo stesso limite vale nel caso dei crediti per sole sanzioni ed interessi.

Art. 23
Interessi

Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia, in deroga alle previsioni dettate dalle rispettive leggi di imposta, si stabiliscono le seguenti nuove misure degli interessi per i tributi locali:

a) Gli interessi relativi alle attività di accertamento e di rimborso sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali.

E' fatta salva l'attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore della

presente disposizione regolamentare.

Restano invariate le modalita' di determinazione e di computo per semestri compiuti previste dalle rispettive leggi di imposta.

TITOLO IV SANZIONI

Art. 24 Criteri di graduazione

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi e delle agevolazioni stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, i criteri generali per la graduazione delle sanzioni amministrative tributarie sono cosi' contemplati:

- a) **omesso, tardivo, insufficiente pagamento: misura sanzionatoria fissa calcolata** sull'ammontare del tributo;
- b) **omissione totale di pagamento e dichiarazione:**
 - b1) se sanata spontaneamente dal contribuente la misura sanzionatoria è quella minima;
 - b2) se accertata dall'ufficio, la misura sanzionatoria è quella massima;
 - b3) se accertata dall'ufficio, tenendo conto del danno economico dell'ente, della personalita' del trasgressore, della sua situazione economica e sociale e dell'atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura sanzionatoria è intermedia.
- c) **Infedele dichiarazione e parziale versamento**
 - c1) se sanata spontaneamente dal contribuente la misura sanzionatoria è quella minima;
 - c2) se accertata dall'ufficio, la misura sanzionatoria è quella massima
 - c3) se accertata dall'ufficio, tenendo conto del danno economico dell'ente, della personalita' del trasgressore, della sua situazione economica e sociale e dell'atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura sanzionatoria è intermedia.
- d) **omissioni o errori che non incidono sulla determinazione del tributo:**
 - d1) la misura sanzionatoria è quella minima per la presentazione anche fuori termine della dichiarazione a seguito di un comportamento spontaneo da parte del contribuente;
 - d2) la misura sanzionatoria è intermedia in tutti gli altri casi, nonché per la mancata presentazione di documenti richiesti formalmente dall'ufficio.

2. Spetta al funzionario responsabile del tributo valutare i criteri di graduazione della sanzione tenendo conto, oltre che della personalita' del trasgressore, dei criteri generali per la graduazione.

3. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino non imputabili al contribuente non si procede alla irrogazione delle sanzioni; similmente non sono irrogate sanzioni per le violazioni formali che non abbiano comportato alcun debito d'imposta.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 Norme finali

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

3. Il presente regolamento, nel testo cosi' modificato, entra in vigore a decorrere dall'1 gennaio 01.01.2001.

4. Il presente regolamento recepisce ogni disposizione legislativa in ordine all'introduzione della moneta unica come previsto nel POA (Piano di Adozione dell'EURO nella Pubblica Amministrazione).